

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2171-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE BALDINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962 (V. Stampati nn. 2540, 1412 e 1003)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, BALDELLI, BONTADE Margherita, FUSARO, DE CAPUA (2540); MARANGONE, MALAGUGINI, CODIGNOLA, CECATI, DE LAURO MATERA Anna, PAOLICCHI, FRANCO Pasquale (1412); PUCCI Ernesto (1003)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 agosto 1962*

Comunicata alla Presidenza il 29 dicembre 1962

Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2171, approvato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati il 7 agosto 1962 e discusso dalla 6ª Commissione del Senato, è stato portato all'esame dell'Assemblea perchè ognuno di voi possa portare un vivo contributo ad un provvedimento riguardante il personale docente, amministrativo ed ausiliario della Scuola italiana.

Il disegno di legge è nato dalla fusione di tre proposte: n. 1003 del deputato Pucci del 24 marzo 1959; n. 1412 dei deputati Marangone ed altri dell'8 luglio 1959; e n. 2540 dei deputati Leone Raffaele ed altri, del 14 ottobre 1960.

Gli onorevoli proponenti, mossi da un senso di giustizia, desideravano sanare una situazione di grave disagio determinatasi tra il personale della scuola, in merito alla legge cosiddetta dei trentanovisti applicata per le altre categorie dei dipendenti dallo Stato.

Il problema sorse dalla legge 29 maggio 1939, n. 782, con la quale si immettevano nei ruoli dello Stato coloro che avevano la qualifica di « squadristi ».

Il provvedimento fu parziale, in quanto furono trascurati i docenti ed il personale della Scuola.

Per colmare tale lacuna fu emanato il regio decreto-legge del 25 aprile 1940, n. 634, per virtù del quale si estendeva il beneficio a tutti gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso un istituto od una scuola statale.

Tale decreto permetteva la ricostruzione delle carriere dal 1° ottobre 1939.

L'articolo 1 della legge 29 maggio 1939, n. 782 era così formulato: « Gli avventizi che abbiano la qualifica di "squadristi" e abbiano o avranno prestato servizio continuativo per almeno due anni, purchè l'abbiano iniziato prima del 23 marzo 1939 presso l'Amministrazione dello Stato, degli Enti da esso dipendenti, o sottoposti alla sua vigilanza o tutela e degli Enti locali, hanno diritto ad essere sistemati in pianta stabile ».

Il regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, recante « Norme per la sistemazione in ruolo degli avventizi "squadristi", dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 782 », fu applicato ai presidi, ai direttori, agli insegnanti, al personale incaricato e supplente, ai segretari, supplenti incaricati, al personale tecnico, al personale amministrativo, al personale subalterno, al personale dei Convitti nazionali, al personale dei reali educandati, al personale salariato.

Tutto questo personale potè usufruire dei benefici della legge e per le sistemazioni in pianta stabile e per lo sviluppo della carriera.

Per compiere un atto di giustizia furono approvati dal Parlamento repubblicano provvedimenti legislativi a favore di coloro che, « non squadristi », non avevano goduto dei benefici della legge n. 782.

Così si ebbe: la legge 5 giugno 1951, numero 37; la legge 4 aprile 1953, n. 240; la legge 3 maggio 1955, n. 448; la legge 17 aprile 1957, n. 270.

Dai benefici dei suddetti provvedimenti, è rimasto escluso il personale della Scuola.

Anche nella legge del 1939 non si parlò della Scuola, e per questo fu emanato il decreto 25 aprile 1940, n. 634.

Ora, il presente disegno di legge vuole ovviare ad analoga lacuna ed estendere i benefici di carriera già concessi agli statali « non squadristi » al personale della Scuola.

Occorre fare alcune considerazioni sulla portata e sul significato di questo disegno di legge.

Il decreto n. 634 del 1940 concedeva il beneficio della sistemazione nei ruoli del personale direttivo e insegnante, « squadrista », in possesso di abilitazione alla data del 26 giugno 1940.

Il personale squadrista, ma sprovvisto di abilitazione, fu inquadrato in uno dei ruoli statali di altre amministrazioni.

Inoltre l'articolo 4 del regio decreto n. 634, non richiedeva l'abilitazione per il personale direttivo ed insegnante incaricato o supplente nei regi Istituti della istruzione artistica; infatti prevedeva la sistemazione e il passaggio in ruolo nel posto occupato qua-

lora il posto fosse previsto dall'organico come posto di ruolo, prescindendo dal requisito dell'abilitazione.

Così, per l'articolo 6, godeva dello stesso trattamento il personale tecnico-supplente o incaricato dei regi Istituti e Scuole di istruzione media tecnica (sono gli attuali insegnanti tecnico-pratici).

Il titolo di studio e la qualifica di squadrista erano dunque gli elementi fondamentali per l'applicazione di quel provvedimento.

Altra considerazione da tenere presente riguarda i maestri elementari, compresi in tale decreto, per i quali il titolo di studio era comprensivo dell'abilitazione.

Se si accettano queste considerazioni, si può superare l'ostacolo che ha incontrato il presente disegno di legge presso la 6^a Commissione del Senato.

Il disegno di legge, così come è stato trasmesso dalla Camera, si riduce infatti alla concessione di un semplice aumento di stipendio per chi, in servizio il 23 marzo 1939, è ora di ruolo ed era provvisto di abilitazione alla data di entrata in vigore del regio decreto n. 634 del 1940, mentre resta escluso dai suoi benefici il personale oggi non di

ruolo e il personale non abilitato alla medesima data.

Perchè il provvedimento sia valido e possa acquistare un significato morale e di giustizia, occorre che esso comprenda: gli abilitati, così come l'articolo 2 del decreto n. 634; gli incaricati e supplenti non abilitati, come l'articolo 3 del decreto n. 634; gli insegnanti incaricati o supplenti della istruzione artistica, come l'articolo 4 del decreto n. 634; il personale amministrativo, di vigilanza, tecnico-esecutivo, ausiliario e tecnico-ausiliario che si trovava in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che rientra nelle categorie di personale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1939, n. 782.

La discussione che si è svolta presso la 6^a Commissione si è accentrata in modo particolare sulla possibilità di estendere i benefici a queste categorie e, in particolare, ai non abilitati, in analogia con quanto disponeva l'articolo 3 del regio decreto n. 634 del 1940.

Il testo trasmesso dalla Camera potrà essere integrato, dunque, dagli emendamenti dei singoli Gruppi e confortato del voto di questa Assemblea.

BALDINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della prescritta abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso dell'abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perchè perseguitati politici o razziali.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano integralmente anche agli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che, all'entrata in vigore della legge 25 aprile 1940, n. 634, erano in possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° ottobre successivo alla data della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle opportune variazioni di bilancio.